

*L'assegno di divorzio dopo Cass. Civ. n. 11504 del 2017.
Mantenere i figli della compagna non ha alcuna rilevanza
giuridica per l'assegno di divorzio*

Trib. Roma, sez. I civ., sentenza 19 maggio 2017 (Pres. Franca Mangano, rel. Monica Velletti)

**Assegno divorzile – Nuovo orientamento della Suprema Corte:
Cass. Civ. n. 11504 del 2017 – Indipendenza economica –
Persona di età avanzata e senza lavoro – Diritto all'assegno di
divorzio – Sussiste – Valutazione anche del parametro del
“tenore di vita” – Sussiste**

In materia di assegno divorzile, secondo il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sez. I, sentenza 10/05/2017 n° 11504), il parametro cui ancorare la valutazione della impossibilità dell'ex coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre l'istante, non è il tenore di vita familiare ma l'indipendenza economica del richiedente l'assegno; tale presupposto deve ritenersi sussistente nel caso in cui il coniuge più debole (nel caso di specie la moglie), abbia un'età avanzata (nel caso di specie: 61 anni) e non abbia propri redditi e non sia presumibilmente in grado di reperire redditi idonei a garantirle l'indipendenza economica. Nella valutazione di detto parametro, ai fini dell'assegno divorzile, il giudice è tenuto comunque ad analizzare anche il diverso parametro del cd. tenore di vita.

**Ex marito onerato di assegno divorzile in favore dell'ex moglie
– Figli della nuova compagna – Mantenimento erogato dall'ex
marito – Rilevanza rispetto all'assegno divorzile – Esclusione**

La partecipazione all'onere di mantenimento dei figli della compagna è da qualificare – quanto a colui che la sostiene – come obbligazione naturale, recessiva rispetto all'obbligazione legale di provvedere al mantenimento della ex coniuge.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data ...2015, D D ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in ... in data ... 1972 con C C, esponendo che dall'unione sono nati due figli maggiorenni ed economicamente autonomi. Il ricorrente ha

rappresentato lo svolgimento da parte della resistente di attività lavorativa, seppure non regolarizzata, come presso ... e il godimento della casa familiare in comproprietà tra le parti, costituita da villa di rilevanti dimensioni, abitata dalla sola C malgrado il raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, senza oneri locativi o di mutuo, a fronte degli oneri gravanti sul ricorrente dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare composto dalla compagna, dai due figli della stessa nati dal primo matrimonio e da una figlia del D e della nuova compagna, X, nata nel 2013, con costi mensili per tale nucleo familiare di € 1500. Tanto premesso il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno determinato in sede di separazione a suo carico e il rigetto della domanda di assegno divorzile, con vittoria di spese. Nella memoria integrativa il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegnazione alla C della casa familiare in comproprietà tra le parti.

Si è costituita C C aderendo alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, sussistendone i presupposti, e esponendo di non avere alcun reddito e di risiedere nell'abitazione coniugale sottoposta a procedura esecutiva per pregresse esposizioni debitorie, e di dover fruire dell'aiuto economico dei figli per sopravvivere, ha quindi chiesto fosse posto a carico del ricorrente il pagamento della somma di € 900,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di assegno divorzile da corrispondere alla resistente, con vittoria di spese.

All'udienza presidenziale sono comparse le parti dichiarando: il ricorrente di percepire pensione mensile di € 2.400 circa, di risiedere in abitazione di proprietà della compagna, gravata da rata di mutuo di € 700 (corrisposta al 50% dalla compagna e dal di lei primo marito) e di provvedere al mantenimento della figlia nata dalla nuova unione il2013 e alle necessità dei figli della compagna con lo stesso conviventi; la ricorrente ha dichiarato di essere priva di redditi ad eccezione dell'assegno di mantenimento, di risiedere nella casa familiare in comproprietà tra le parti sottoposta a procedura di esecuzione immobiliare, di non svolgere attività lavorativa avendo cessato le saltuarie e scarsamente retribuite attività (...) per problemi di salute, e per la necessità di coadiuvare i figli nella gestione di nipoti (in particolare della figlia della figlia affetta da ...) . All'esito dell'udienza preso atto della nascita di una figlia minore del ricorrente e della percezione di redditi stagionali da parte della resistente l'assegno posto a carico del ricorrente quale contributo al mantenimento della resistente, determinato in sede di separazione in € 671,39, è stato ridotto ad € 500,00 mensili.

In sede istruttoria, le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio. Il giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al Collegio, che con sentenza parziale n. .../2015 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Nel corso del procedimento sono stati escussi i testi sulle circostanze ammesse, acquisiti i documenti prodotti; la decisione è stata quindi rimessa al Collegio.

Dato atto dell'emissione di sentenza parziale di divorzio, devono essere definite le domande di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente e la domanda di assegno divorzile.

Assegnazione della casa familiare

Il ricorrente ha chiesto venga revocata l'assegnazione della casa familiare a favore della resistente disposta in sede di separazione tra le parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore, non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento. Da ultimo la Suprema Corte ha infatti ribadito “*Il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione.*” (Cass. sent. 18 settembre 2013 n.21334). La convivenza della resistente con il figlio delle parti, residente in porzione della casa con il proprio nucleo familiare costituito dalla convivente e da due figlie, non è elemento sufficiente a far confermare l'assegnazione dell'immobile, potendo il figlio provvedere autonomamente alle proprie necessità. Per quanto esposto la domanda del ricorrente di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente deve essere accolta.

Domanda di assegno divorzile

La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile allegando l'assenza di propri redditi, l'impossibilità di procurarli in considerazione della propria situazione personale e di salute e la mancanza di mezzi idonei a permetterle di mantenere il tenore di vita matrimoniale e le maggiori consistenze reddituali e patrimoniali della controparte. Il resistente si è opposto alla domanda rappresentando la percezione di redditi da parte della C e gli oneri sullo stesso gravanti per la costituzione di nuovo nucleo familiare *de facto*.

Deve essere evidenziato che stante l'autonomia dei presupposti dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione e dell'assegno divorzile, le condizioni stabilite nella separazione, nelle quali era stato previsto un assegno di mantenimento per la C di lire 1.300 mensili (oltre a prevedere che in caso di nuova occupazione del marito lo stesso avrebbe corrisposto alla moglie il 25% di quanto percepito se superiore all'assegno indicato), rappresentino un mero elemento indiziario che, in questa sede, può assumere rilievo quale parametro di riferimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, inteso

come “*lo standard reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi*”. Infatti, a meno che non vi sia una sproporzione patrimoniale, che concorre nel giudizio sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tale parametro verrà per lo più a coincidere con il raffronto tra le condizioni reddituali dei coniugi, potendosi presumere che, in difetto di prova contraria, ciascuno dei coniugi abbia contribuito ai bisogni familiari, in ossequio al disposto di cui all’art.143, 3° co., c.c., in proporzione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Occorre, tuttavia, precisare che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. L'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione, come detto, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Nel caso concreto, la circostanza che all'epoca della separazione il ricorrente percepisse una pensione di lire 3.100.000, mentre la resistente percepiva redditi saltuari di lire 200.000, con casa di abitazione in comproprietà tra le parti fa ritenere che il tenore di vita familiare fosse medio.

La giurisprudenza della Corte di legittimità ha ritenuto che l'attribuzione dell'assegno divorzile è determinata dall'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre l'istante, a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del matrimonio. La giurisprudenza della Corte di legittimità è costante, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 1990, nel ritenere che “*L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi. Nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio. Nella seconda fase, il giudice deve, poi, procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita*

assicurato dal matrimonio finisce per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione” (Cass. n. 15610/2007; n. 18241/2006; n. 4040/2003).

Nel caso di specie, la resistente ha rappresentato di essere priva di redditi avendo cessato l'attività svolta “in nero” durante la vita matrimoniale, e non avendo reperito altra occupazione, neppure le occupazioni saltuarie svolte durante la separazione (...). La circostanza è risultata provata dalle dichiarazioni rese dai figli delle parti escussi come testimoni. Entrambi i figli hanno dichiarato che la madre avrebbe interrotto il lavoro in ... quale ... dal 2012, e pur avendo svolto altre occupazioni si sarebbe trattato sempre di occupazioni saltuarie. I testimoni hanno evidenziato come la madre sia rimasta priva di occupazione, malgrado avesse offerto disponibilità allo svolgimento di lavori modesti, quale badante, in quanto la persona che avrebbe dovuto assistere sarebbe defunta nelle more. La resistente ha depositato certificazione medica dalla quale si evincono difficoltà di salute, che seppur non tali da compromettere totalmente la capacità lavorativa, unite alla età della C (quasi 61 anni) e alla notoria situazione del mercato del lavoro italiano, soprattutto quanto all'occupazione femminile con altissimi tassi di disoccupazione, fanno presumere che la stessa non sia in grado di reperire occupazione tale da garantirle reddito continuativo, potendo reperire, presumibilmente, solo occupazioni saltuarie, non regolari, e poco retribuite.

Anche applicando il recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sez. I, sentenza 10/05/2017 n° 115049) secondo il quale il parametro cui ancorare la valutazione della impossibilità dell'ex coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi per ragioni obiettive, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre l'istante, non sarebbe il tenore di vita familiare ma l'indipendenza economica del richiedente l'assegno, nel caso di specie deve rilevarsi come la C non abbia propri redditi e per quanto esposto non sia presumibilmente in grado di reperire redditi idonei a garantirle l'indipendenza economica.

Compiuta tale premessa occorre verificare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti e verificare gli ulteriori parametri normativi per la quantificazione dell'assegno divorzile.

D D percepisce pensione annuale lorda pari ad € 38.610 (cfr. dichiarazione dei redditi 730/2014) ed ha dichiarato di percepire reddito netto mensile di € 2.400. E' proprietario del 50% della casa familiare, immobile nel quale risiede la controparte e uno dei figli delle parti con il suo nucleo familiare (che secondo quanto affermato dalla resistente partecipa alle spese di gestione dell'immobile). Risiede nella casa di proprietà della nuova compagna (che percepisce redditi di circa € 1700 mensili), immobile gravato da rata di mutuo di € 700 mensili corrisposto al 50% dalla nuova compagna e dal di lei primo marito. Deve provvedere al mantenimento della figlia X nata nel 2013 dalla nuova unione, insieme con la di lei madre. Quanto all'allegata partecipazione al mantenimento dei due figli della nuova compagna, nati dal precedente matrimonio della stessa e conviventi con il nuovo nucleo familiare del D, la circostanza che il padre dei ragazzi non provvederebbe al loro mantenimento con

conseguente onere del D di farvi fronte (sentendo i ragazzi come suoi figli) non rileva in questa sede poiché la partecipazione all'onere di mantenimento dei figli della compagna è da qualificare come obbligazione naturale, recessiva rispetto all'obbligazione legale di provvedere al mantenimento della ex coniuge.

C C non ha allo stato redditi, né per quanto sopra esposto sembra in grado di reperirne, ad eccezione di modesti e saltuari redditi, non tali da garantirne l'indipendenza economica né il tenore di vita familiare; è comproprietaria della casa familiare nella quale risiede, del valore complessivo di circa € 473.000 (come si desume dalla CTU esperita nella procedura esecutiva in atti) gravata da procedura esecutiva. Quanto all'asserito peggioramento della situazione della parte derivante dalla mancata conferma dell'assegnazione della casa familiare la circostanza che la resistente è comproprietaria dell'immobile le consentirà in caso di vendita all'asta dello stesso di beneficiare di quota dei proventi dell'alienazione (essendo il debito che ha provocato la procedura esecutiva di importo di molto inferiore al valore della quota dell'immobile).

Sulla base del medio tenore di vita matrimoniale, risulta accertato che la C non è in grado di mantenere con i propri mezzi né il tenore di vita familiare, né di conseguire l'indipendenza economica.

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile, il dovere di assistenza materiale di cui all'art.143 , 3° co., c.c. è clausola generale, che deve essere valutata in concreto ai sensi dell'art.5, 6° co., della legge sul divorzio tenendo conto, nella determinazione dell'ammontare dell'assegno divorzile *“del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”*. Applicando la previsione normativa di cui sopra al caso concreto, e tenuto conto della sostanziale equivalenza di tali apporti, valutando come equivalenti il contributo lavorativo prestato dal marito e quello casalingo prestato dalla moglie principalmente dedita alla cura e gestione della famiglia, la misura dell'assegno divorzile dovrà essere determinata tenendo conto, principalmente della durata del matrimonio, considerando in questa sede la durata effettiva degli obblighi matrimoniali, pari a quasi 27 anni, dalla data di celebrazione del matrimonio (1972) sino alla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati (1999).

La comparazione dei redditi e dei patrimoni delle parti, come sopra illustrati, parametrati al medio tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, l'onere gravante sul ricorrente di provvedere alla figlia minore nata dalla nuova unione, fanno ritenere congrua la quantificazione dell'assegno divorzile spettante a C C in misura corrispondente a quanto allo stato percepito pari ad € 500,00 mensili, con decorrenza dal mese di settembre 2015 confermando sul punto i provvedimenti presidenziali. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT in applicazione di quanto disposto dall'art.5 l.n. 1970 n.898 .

Spese di giudizio

Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 15522/2015 è stata pronunciata la cessazione la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data ...1972, tra D D,1952, e C C,1956, definitivamente pronunciando:

- revoca l'assegnazione alla resistente della casa familiare sita in, via òòò
- determina in complessivi € 500,00 il contributo mensile dovuto da D D a titolo di assegno ai sensi dell'art.5 L.n.898/1970, da corrispondere a C C presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da settembre 2015 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 19.5.2017

Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Velletti

Il Presidente
dott.ssa Franca Mangano